



Protocollo 7442/A13 del 10/11/2025

IL DIRETTORE

- VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 508 del 21/12/1999, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;
- VISTO il D.P.R. n. 212 del 08/07/2005, concernente la definizione degli Ordinamenti Didattici delle Istituzioni AFAM e ss.mm.ii;
- VISTO il D.M. 3 luglio 2009 n. 89, Settori Artistico Disciplinari delle Accademie di Belle Arti – Declaratorie; VISTO il D.M. 30 settembre 2009 n. 123, "Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio per il conseguimento dei Diplomi Accademici";
- VISTA la nota della Direzione Generale A.F.A.M. prot. 3154 del 09/06/2011;
- VISTA la nota della Direzione Generale A.F.A.M. prot. 3516 del 01/07/2011, ad integrazione della precedente;
- VISTO il Regolamento Generale sulla protezione dei dati – Regolamento 679/2016 del Parlamento Europeo aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 127 del 23/05/2018;
- VISTA la direttiva MUR n. 7825 del 9 giugno 2022 avente ad oggetto "Portale dei bandi AFAM. Obblighi di pubblicazione e indicazioni operative";
- VISTO il D.P.R. n. 83 del 24/04/2024, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM e in particolare l'art. 9;
- VISTO il D.D. n. 205 del 06/03/2025, di definizione dei profili disciplinari dei nuovi settori artistico-disciplinari AFAM;
- VISTE le note MUR n. 7325 del 10/06/2025, n. 8232 del 27/06/2025 e n. 9433 del 28/07/2025;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- VISTO lo Statuto di questa Accademia approvato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con Decreto Dirigenziale n. 31 del 26/01/2005;
- VISTA la pianta organica del personale docente dell'Accademia di Belle Arti di Carrara;
- CONSIDERATO che risulta vacante e disponibile n.1 cattedra riferita alla disciplina AFAM075 Anatomia la cui copertura si rende necessaria al fine di garantire l'offerta



formativa per l'a.a. 2025/2026;

- TENUTO CONTO che le graduatorie nazionali per la suddetta disciplina risultano esaurite;
- RITENUTO di dover procedere quindi, alla formazione della relativa graduatoria d'Istituto;
- VISTO il regolamento per l'espletamento delle procedure concorsuali del personale docente e ricercatore a tempo determinato dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/9 del 13/10/2025, prot. 6773 del 27/10/2025;
- VISTA la delibera del CA n. 1 del 13/10/2025;
- VISTA la delibera del CDA n. 16/9 Del 13/10/2025

DECRETA

ART.1 - Selezione pubblica

1. L'indizione di una procedura selettiva pubblica per titoli, volta alla formazione di una graduatoria d'Istituto da cui attingere per il conferimento di n. 1 contratto di durata annuale, rinnovabile per non più di due anni accademici, riferito a cattedra a tempo pieno, relativamente al Corso di seguito riportato:

ABAV01 – AFAM075 – “ANATOMIA ARTISTICA E RAPPRESENTAZIONI DEL CORPO”

Settore artistico-disciplinare	Settore disciplinare	Declaratoria
AFAM075 Anatomia	Anatomia artistica e rappresentazioni del corpo	I contenuti artistico-disciplinari e scientifici dell'Anatomia artistica riguardano la rappresentazione e l'illustrazione scientifica del corpo umano, sia sul piano espressivo che della comunicazione visiva, e le relative conoscenze strutturali, morfologiche, antropometriche e simboliche. Il settore include competenze e ambiti di ricerca concernenti la lettura storica e contemporanea della forma umana e del corpo nell'arte, dall'antichità ai nostri giorni, compresi la storia della disciplina, lo sviluppo delle teorie e dei metodi, la relazione del corpo con l'ambiente, naturale e costruito. Include inoltre lo studio del corpo umano come modello per la struttura organica dell'opera d'arte, nell'ampia accezione di riferimento e mezzo conoscitivo delle regole che definiscono la forma, fino all'atto espressivo autoreferenziale. La metodologia formativa e di ricerca si avvale anche di strumenti interdisciplinari in relazione con le altre forme del sapere; il metodo morfologico si estende all'analisi dell'opera d'arte e alla rappresentazione del mondo naturale. L'attività laboratoriale ha finalità sia espressive sia analitico-descrittive e si realizza mediante il disegno e le altre tecniche tradizionali, dei nuovi media, della multimedialità e dell'Intelligenza Artificiale.

2. La graduatoria risultante dalla presente procedura ha durata di due anni dalla



data di pubblicazione della stessa e potrà essere utilizzata solo dall'Accademia di Belle Arti di Carrara.

ART.2 – Requisiti per l'ammissione

1. Al/lla candidato/a è richiesta una comprovata esperienza riguardo le competenze specialistiche e metodologiche proprie dell'insegnamento, con particolare riferimento a quanto descritto in declaratoria.

2. Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della Legge 104/1992; l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti, ai sensi della normativa vigente;
- e) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all'art. 56 commi 5 e 6 del CCNL del 16.02.2005 o nelle corrispondenti sanzioni previste dal precorso ordinamento;
- g) non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;
- h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- i) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati;
- j) solo per i candidati di sesso maschile: regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva ovvero non essere tenuti all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della Legge di sospensione del servizio militare obbligatorio.

3. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- k) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- l) adeguata conoscenza della lingua italiana (certificata di livello non inferiore a B2); durante la prova orale il candidato dovrà essere in grado di comprendere correttamente i quesiti e sostenere il colloquio in modo chiaro e comprensibile.
- m) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri



requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

4. Oltre ai requisiti generali sopra elencati, per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti titoli: diploma accademico di secondo livello o diploma del previgente ordinamento (se congiunto al possesso di diploma di scuola superiore) rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del Dpr 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere; laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione.

5. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.

ART.3 - Presentazione della domanda e degli allegati

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati esclusivamente tramite il Portale del Reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al link <https://www.inpa.gov.it/>. Il/la candidato/a, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all'applicativo previa autenticazione, che deve avvenire necessariamente tramite login con Identità Digitale (es: SPID, CIE, CNS ecc).

2. La compilazione del modulo di domanda dovrà osservare le modalità di seguito riportate che sono da intendersi tassative; non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa.

3. Dopo aver effettuato l'autenticazione accedendo all'Area personale del sito InPA, cliccando su "Curriculum" il candidato deve procedere alla compilazione di tutti i campi di interesse. In caso di dubbi in merito alla compilazione delle sezioni del Curriculum Vitae, consultare la sezione FAQ del portale, disponibile al seguente link: <https://www.inpa.gov.it/faq-%20domande-e-risposte/>

Conclusa questa operazione, il candidato dovrà procedere alla presentazione della domanda di partecipazione, ricercando la presente procedura nell'apposita sezione. La domanda di candidatura risulterà precompilata con i dati precedentemente inseriti nel proprio CV; è sempre possibile modificare e/o integrare tali informazioni accedendo alle relative sezioni fino alla data di scadenza del bando, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Il/la candidato/a dovrà compilare le varie sezioni della domanda di candidatura, seguendo la procedura proposta dal Portale, allegando i documenti richiesti. Le



sezioni debitamente compilate in ogni voce risulteranno contraddistinte dal simbolo ✓ .

Per la valutazione dei TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO è prevista, pena l'esclusione, la compilazione del documento scaricabile dal portale InPA denominato "AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO" (All. A).

Per i TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI, il/la candidato/a dovrà compilare il documento, scaricabile anch'esso dal portale InPA, denominato "AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI ARTISTICO-PROFESSIONALI" (All. B), in cui dovrà elencare le attività artistico-culturali e/o professionali e/o scientifiche e/o didattiche possedute. In particolare il/la candidato/a dovrà attestare l'attività artistica svolta nell'ambito specifico della disciplina, le esperienze didattiche acquisite ed ogni altro titolo ritenuto utile. Saranno valutati i primi 20 titoli elencati, nell'ordine presentato dal/la candidato/a; non saranno prese in considerazione le voci cumulative. Se il/la candidato/a presenta un numero di titoli superiore a quello fissato, la Commissione preposta terrà conto soltanto dei titoli elencati fino alla concorrenza del limite sopra indicato. Eventuali titoli non attinenti non saranno valutati ma concorreranno al conteggio del numero massimo previsto.

Nella domanda, tra le altre informazioni, i/le candidati/e dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

La domanda può essere compilata anche in diversi momenti: i dati rimarranno salvati nella propria area personale, nella sezione "le mie candidature".

Dopo aver inserito i dati richiesti e completato tutte le sezioni, è necessario inviare la domanda mediante il bottone "conferma e invia" nella sezione VERIFICA E INVIO, entro la data di chiusura invio candidature indicata per il presente avviso.

Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata; in caso di più invii, si terrà conto esclusivamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive d'effetto.

Al termine della compilazione, dopo aver eseguito l'invio, il portale consente di scaricare un riepilogo della domanda presentata. A tale riepilogo sarà attribuito un codice ID (codice candidatura) associato in maniera univoca alla singola candidatura. Tale codice ID sarà utilizzato dall'Accademia in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future per la presente procedura.

4. Gli/le interessati/e dovranno presentare istanza alla selezione entro il termine di scadenza fissato in 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Il mancato rispetto, da parte dei/le candidati/e, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità alla selezione. Non saranno prese in considerazione eventuali documenti o integrazioni alla domanda inviati con modalità diversa da quelle previste dal presente bando.

In caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, parziale o totale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione, accertato dall'Accademia, il termine fissato per la presentazione



della domanda sarà prorogato per un tempo pari alla durata del malfunzionamento stesso.

Al scadenza del termine indicato per la presentazione della candidatura, il portale non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio della candidatura.

Per i titoli in lingua non italiana, la documentazione deve essere presentata in copia autentica, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari oppure da un traduttore ufficiale.

5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di seguito riportate deve essere tempestivamente comunicata alla competente Istituzione tramite PEC all'indirizzo accademiabellearticarrara@pec.it : residenza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC).

L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

6. Il mancato inoltro informatico della domanda, secondo le modalità indicate, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso.

7. Ogni dichiarazione resa dal candidato sul portale on-line è resa sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

8. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme citate in premessa. La registrazione al portale InPA comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina vigente.

9. Per la partecipazione alla presente procedura, il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui/lei intestato o di un domicilio digitale.

ART.4 – Modalità di compilazione della domanda

1. Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Sesso;
 - c) Data e luogo di nascita;
 - d) Nazionalità;
 - e) Codice fiscale;
 - f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato presso cui saranno inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale;
 - h) La posizione nei riguardi del servizio di leva;



- i) L' idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;
- j) Il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all'art. 2, oltre che il possesso di diploma accademico di secondo livello o di diploma del previgente ordinamento (se congiunto al possesso di diploma di scuola superiore) rilasciato dalle istituzioni statali e non statali di cui all'art.1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del Dpr 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennali, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente;
- k) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
- l) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente bando;
- m) Di godere dei diritti civili e politici;
- n) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
- o) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- p) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- q) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
- r) Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda;

2. Gli aspiranti di nazionalità straniera devono dimostrare un'approfondita conoscenza della lingua italiana.

3. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti e per in casi in cui è previsto dal presente bando. Il provvedimento di esclusione comporta la risoluzione del contratto eventualmente stipulato medio tempore.

4. Le domande e le documentazioni presentate antecedentemente al presente bando o in modo difforme non saranno prese in considerazione.

5. Per inclusione in graduatoria nazionale di merito in pubblico concorso si intende esclusivamente l'inclusione nelle graduatorie nazionali per esami e titoli nel settore AFAM (GET). L' idoneità in procedure selettive d'Istituto non sarà valutata.

6. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando comporta la conoscenza e la piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

7. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presentazione delle domande possono essere richieste al Responsabile del Procedimento (art. 12 del presente bando).



8. Per la valutabilità del servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale, il candidato deve autocertificare che tali contratti siano stati stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica (nota MIUR-AFAM prot. n. 3154 del 09/06/2011).

9. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

10. Per i candidati stranieri la documentazione deve essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo stranieri e autocertificata.

ART. 5 – Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara ed è composta da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Accademia, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica, ove esistente, o, in mancanza, dal Direttore, di docenti a tempo indeterminato del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili.
2. Le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore.
3. In caso di assenza di un commissario che si trovi impedito a rassegnare le dimissioni, il Direttore con proprio decreto può provvedere alla sostituzione del componente, dopo aver accertato le ragioni gravi.
4. A tutti i componenti della commissione, si applica l'articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in merito alle incompatibilità.

ART. 6 – Valutazione dei titoli

La Commissione ai fini della formulazione della graduatoria di merito, predetermina i criteri e le procedure per la valutazione dei titoli prodotti attenendosi alle tabelle che seguono.

La Commissione valuterà i titoli culturali, di servizio ed artistico-professionali in possesso degli aspiranti nel rispetto delle indicazioni di cui alla direttiva MUR prot. n. 11483 del 22 settembre 2023, come richiamata dalla nota MUR prot. n. 14764 del 28 ottobre 2024, come di seguito riportato:

- a) La valutazione dei titoli di servizio, di studio (per titolo di studio attinente al SAD) e culturali sarà effettuata facendo riferimento all'art. 8 del DM 645/2021;
- b) La valutazione dei titoli di servizio è limitata alle attività di insegnamento



- svolta negli ultimi dieci anni;
- c) La valutazione dei titoli di studio di cui i punti 1) e 2) previsti alla lettera B) dei *Titoli artistico-culturali e professionali* della nota MIUR 3154/2011 è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 lett. B) del DM 645/2021 (per titolo di studio attinente al SAD);
- d) La valutazione dei titoli artistici di cui all'art. 3 comma 3 del presente bando sarà effettuata secondo quanto previsto alla lettera B) dal punto 3) al punto 8) dei *Titoli artistico-culturali e professionali* della nota MIUR 3154/2011.

Per quanto attiene ai titoli di servizio, sarà valutato il servizio maturato fino alla data di scadenza del presente bando e solo se svolto a seguito di superamento di una selezione pubblica. Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del Dpr 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.

La Commissione può attribuire un **massimo di 115 punti** come di seguito:

1. Per titoli di servizio, di studio e culturali (punto A): **massimo 30 punti**
2. Per titoli artistici e professionali (punto B): **massimo 85 punti**

Gli aspiranti che riportano un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistici e professionali non saranno inclusi nella graduatoria.

Non saranno valutati i titoli che non siano specifici per l'insegnamento in oggetto della graduatoria.

I titoli saranno valutati se posseduti alla data della scadenza del bando.

I giudizi della Commissione sono insindacabili.

La Commissione giudicatrice procede come di seguito:

- Attribuzione ai titoli artistici e professionali di una valutazione con punteggio unico per ciascuno dei punti B.1 e B.2 (massimo 72 punti), delle schede allegate, oltre l'eventuale punteggio per i punti B.3, B.4, B.5, B.6;
- Attribuzione di un punteggio ai titoli di servizio, di studio e culturali solo se il candidato raggiunge il punteggio minimo di 24 punti per i titoli artistici e professionali (punto B)
- Attribuzione di idoneità o non idoneità all'attività di ciascun candidato

La valutazione dei titoli sarà effettuata osservando i seguenti criteri:

A. TITOLI DI SERVIZIO (DM 645 del 31/05/2021) 205 bis prestato entro gli ultimi dieci anni

Insegnamento nel settore artistico disciplinare per cui è stata indetta la procedura (A1)

Servizio prestato in una delle Istituzioni statali e non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del Dpr 212/2005 riconosciute dal Ministero, per lo stesso settore artistico disciplinare cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento. È valutato il servizio prestato con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché stipulati a seguito di procedura selettiva o comparativa. Il servizio prestato presso



Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere, è valutato qualora riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della procedura e svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica. La documentazione relativa al servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale e tradotta in inglese, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

Insegnamento in settore artistico disciplinare diverso da quello per cui è stata indetta la procedura (A2)

Servizio prestato in una delle Istituzioni statali e non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del Dpr 212/2005 riconosciute dal Ministero, per un settore artistico disciplinare diverso rispetto a quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento. È valutato il servizio prestato con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché stipulati a seguito di procedura selettiva o comparativa. Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere, è valutato qualora riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della procedura e svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica. La documentazione relativa al servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale e tradotta in inglese, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

Tipologia servizio	Stesso settore Artistico Disciplinare (A1)	Altro settore Artistico Disciplinare (A2)
1. Per ogni mese di lavoro (o frazione pari ad almeno 15 giorni nello stesso mese) nello stesso anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994	0,40 punti al mese massimo 4,80 punti per anno fino a 14 gg= 0 punti da 15 a 44 gg= 0,40 punti da 45 a 74 gg= 0,80 punti da 75 a 104 gg= 1,20 punti da 105 a 134 gg= 1,60 punti da 135 a 164 gg= 2,00 punti da 165 a 194 gg= 2,40 punti da 195 a 224 gg= 2,80 punti da 225 a 254 gg= 3,20 punti da 255 a 284 gg= 3,60 punti	0,20 punti al mese massimo 2,40 punti per anno fino a 14 gg= 0 punti da 15 a 44 gg= 0,20 punti da 45 a 74 gg= 0,40 punti da 75 a 104 gg= 0,60 punti da 105 a 134 gg= 0,80 punti da 135 a 164 gg= 1,00 punti da 165 a 194 gg= 1,20 punti da 195 a 224 gg= 1,40 punti da 225 a 254 gg= 1,60 punti da 255 a 284 gg= 1,80 punti



	da 285 a 314 gg= 3,60 punti da 315 a 344 gg= 4,00 punti pari o superiore a 345 gg= 4,80 punti	da 285 a 314 gg= 2,00 punti da 315 a 344 gg= 2,20 punti pari o superiore a 345 gg= 2,40 punti
Tipologia servizio	Stesso settore Artistico Disciplinare (A1)	Altro settore Artistico Disciplinare (A2)
2. Per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto diverso da quelli di cui al punto 1.	0,20 punti per ogni periodo di almeno 20 ore massimo 2,40 punti per anno fino a 19 ore= 0 punti da 20 a 39 ore= 0,20 punti da 40 a 59 ore= 0,40 punti da 60 a 79 ore= 0,60 punti da 80 a 99 ore= 0,80 punti da 100 a 119 ore= 1,00 punti da 120 a 139 ore= 1,20 punti da 140 a 159 ore= 1,40 punti da 160 a 179 ore= 1,60 punti da 180 a 199 ore= 1,80 punti da 200 a 219 ore= 2,00 punti da 220 a 239 ore= 2,20 punti pari o superiore a 240 ore= 2,40 punti	0,10 punti per ogni periodo di almeno 20 ore massimo 1,20 punti per anno fino a 19 ore= 0 punti da 20 a 39 ore= 0,10 punti da 40 a 59 ore= 0,20 punti da 60 a 79 ore= 0,30 punti da 80 a 99 ore= 0,40 punti da 100 a 119 ore= 0,50 punti da 120 a 139 ore= 0,60 punti da 140 a 159 ore= 0,70 punti da 160 a 179 ore= 0,80 punti da 180 a 199 ore= 0,90 punti da 200 a 219 ore= 1,00 punti da 220 a 239 ore= 1,10 punti pari o superiore a 240 ore= 1,20 punti

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio, si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, co. 284, L. 160/2019 deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del Dpr 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.



A. TITOLI DI STUDIO E CULTURALI (DM 645 del 31/05/2021)

Titoli di studio e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	Punteggio per titolo di studio
A.1 Diploma del previgente ordinamento (se congiunto al possesso di diploma di scuola superiore) o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della L. 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del Dpr 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	Punti 5,00
A.2 Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della L. 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del Dpr 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea triennale rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. Tale titolo può essere valutato solo in assenza dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1	Punti 3,00
A.3 Per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.	Punti 5,00
A.4 Per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del Dpr 212/2005.	Punti 4,00
A.5 Per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della L. 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post laurea di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e) del Dpr 212/2005.	Punti 1,00 Fino ad un massimo di 2,00 punti



B. TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI (Nota MIUR 3154/2011)

B.1 Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e Musicale	Fino ad un massimo di 72 punti
B.2 Per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica anche oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte.	Fino ad un massimo di 72 punti
B.3 Per borse di studio conferite da Università o enti pubblici	Punti 1
B.4 Per contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico	Punti 1 per un massimo di punti 3
B.5 Per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria	Punti 5
B.6 Per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria	Punti 2,50

ART. 7 – Valutazione della graduatoria

La graduatoria rimane vigente per un periodo di 2 anni dalla data di approvazione della stessa, salvo diversa successiva previsione normativa. L'Istituzione si riserva di utilizzare le graduatorie d'Istituto oggetto del presente bando fermo restando che tali cattedre non siano oggetto di movimenti del personale o che siano coperte da personale avente diritto poiché destinatario di contratto a tempo indeterminato.

ART. 7 – Pubblicazione e approvazione della graduatoria

La Commissione, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, redige la graduatoria provvisoria resa pubblica mediante pubblicazione all'albo sul sito internet dell'Istituzione www.accademiacarrara.it. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti i candidati. Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Successivamente, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e all'immediata pubblicazione all'albo on line dell'Istituzione www.accademiacarrara.it, sul sito relativo ai bandi AFAM <https://afam-bandi.cineca.it/> e sul portale del Reclutamento <https://www.inpa.gov.it/>.

Avverso alla graduatoria definitiva è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa e all'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici dell'Accademia adatteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati.

Lo scorrimento della graduatoria definitiva sarà disposto solo a seguito di acquisizione di formale nulla osta del Ministero al reclutamento a tempo determinato.



ART. 8 – Assunzione con contratto individuale di lavoro

1. L'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato, del candidato utilmente collocato in graduatoria, avverrà in caso di vacanza e/o disponibilità dei posti in organico o per necessità temporanee dipendenti da assenze del personale in servizio.

Il candidato stipulerà un contratto individuale di lavoro a tempo determinato finalizzato a ricoprire l'incarico di Docente secondo gli insegnamenti elencati nell'art. 1 e dal quale discendono tutti gli obblighi di servizio scaturenti dall'applicazione del C.C.N.L. - AFAM vigente, quali l'espletamento del monte ore assegnato, la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, lo svolgimento di esami e tesi.

La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il destinatario assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

2. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall'assunzione e dalla graduatoria. Il depennamento è previsto anche in caso di cessazione anticipata rispetto alla scadenza del contratto, del rapporto di lavoro. La decadenza si applica solo nei casi di contratto o rinnovo annuale.

3. Gli aspiranti all'insegnamento a contratto a tempo determinato, qualora dipendenti di un Ente Pubblico, in caso di nomina sono tenuti a presentare l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza, completa di timbro, data e firma del Dirigente, prima della firma del contratto, pena la mancata sottoscrizione dell'incarico.

ART. 9 – Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione, con riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. e al Regolamento UE 679/2016, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali, per l'espletamento della presente procedura e per l'eventuale assunzione con contratto a tempo determinato.

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e la dignità dei candidati, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, trasparenza, necessità e pertinenza.

I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia, eventualmente, con modalità tradizionali.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e per la valutazione dei requisiti di partecipazione nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l'espletamento della procedura.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE GDPR 2016/679, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Accademia di Belle Arti di Carrara, con sede legale in Via Roma n. 1 a Carrara, tel: 058571658 – PEC accademiabellearticarrara@pec.it.

Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nella piattaforma inPA, nella piattaforma Cineca e nel Responsabile della protezione dei dati dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, Avv. Alessandro Caleo, mail dpo@accademiacarrara.it. Oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale,



è ammesso il ricorso all'Autorità Garante della privacy: <https://www.garanteprivacy.it> nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

ART. 10 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Accademia potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.

ART. 11 – Accesso ai documenti amministrativi

L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo per la fase istruttoria e per quanto concerne le ulteriori fasi, ad eccezione di quelle di competenza della Commissione giudicatrice, è il Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, Dott.ssa Raffaella Serafini (dir.amministrativo@accademiacarrara.it).

ART. 13 – Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.
2. L'Amministrazione, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può procedere alla revoca del bando ove non si renda più necessaria la copertura del posto a concorso.

ART. 14 – Norme finali

Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del Reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).

Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Carrara (<https://www.accademiacarrara.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della Commissione, graduatoria definitiva.

Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Carrara con valore di notifica.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il Direttore
Prof. Marco Baudinelli



TABELLA DEI TITOLI DI PREFERENZA

A PARITA' DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 C. 4 DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487, SONO:

1. gli insigniti di medaglie al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma.

A PARITA' DI MERITO E TITOLI, LA PREFERENZA È DETERMINATA:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.